

**Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca,
Emigrazione**

Servizio Interventi Strutturali

Ufficio Agriturismo e Politiche Giovanili

Oggetto: Bando Misura 3.1.1. Azione 1- Investimenti in azienda per attività agrituristica

Quesiti e Risposte a quesiti

Quesito n° 1

A – attribuzione punteggio per opere abbattimento barriere architettoniche.

Premesso che non esiste una specifica legge regionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche e che la legge regionale 32/94 prevede una generica deroga e così pure la legge nazionale sull'agriturismo n 96/2006, si fa riferimento alla legislazione nazionale specifica, (L. n. 13/89 – D.M. 236/89). Si fa presente che la successiva legislazione nazionale in materia, richiama comunque le norme tecniche del DM 236/89, che nel seguente estratto, precisa quanto segue:

Art. 3

a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.

3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:

b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;

c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;

Art. 5.2. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento. Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un «luogo sicuro statico».

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;

- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.

Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- deve essere consentita accessibilità ad almeno un servizio igienico.

5.3. STRUTTURE RICETTIVE

Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.

Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.

La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una via di esodo accessibile.

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 50% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

6.2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, **fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.**

L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.

7.5. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, **sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.** Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.

Considerazioni sull'argomento

Da quanto ne segue, se ne deduce che, in riferimento al bando, e quindi per l'attribuzione del punteggio relativo, per la sistemazione delle aree esterne, si dovrebbero prevedere almeno due percorsi adatti ai disabili, invece che uno previsto dalla legislazione.

Per quanto riguarda le camere, la legge regionale 32/94 prevede delle deroghe non specificate, la legge quadro nazionale demanda alle regioni e la Regione Abruzzo non ha ancora legiferato in

materia di agriturismo e comunque prevede delle deroghe, ma il bando attribuisce il punteggio se si prevedono opere superiori alle norme di legge e quindi si ritorna alla legge nazionale che prevede un “ numero delle stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40”. Da ciò se ne deduce che se si vogliono realizzare ad esempio, 15 stanze, che è il massimo consentito dalla legge regionale 32/94, si dovrebbe destinare per i disabili almeno una stanza. Quindi, per prendere il punteggio, si dovrebbero realizzare almeno due stanze per disabili.

Risposta a quesito n° 1

Il bando della misura 311 Az. 1 nei criteri oggettivi prevede, tra l'altro, l'attribuzione di punti 10 per investimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche oltre gli obblighi di legge.

Gli obblighi di legge relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche sono disciplinati dalla legislazione specifica nazionale: L.n. 13/89 e D.M. 236/89 e la successiva legislazione nazionale in materia richiama comunque le norme tecniche del DM 236/89.

Anche la legge regionale L.R. 19 agosto 2009, n. 16 - Intervento regionale a sostegno del settore edilizio all'art 8 - eliminazione barriere architettoniche- prevede il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

Il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, come esaurientemente illustrato dal richiedente i chiarimenti, stabilisce le modalità per garantire e soddisfare i requisiti di accessibilità e visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

In linea di massima si è concordi con le considerazioni esposte e si precisa che l'attribuzione di punti 10 sarà concesso a coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso dei requisiti di legge per cui garantiscono e soddisfano quanto previsto dalla stessa ed in aggiunta prevedono nel progetto ulteriori investimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi di quanto prescritto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

Inoltre possono beneficiare di punti 10 coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto non sono in possesso dei requisiti di legge e presentano un progetto con investimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi di quanto prescritto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 ed ulteriori investimenti in aggiunta sempre per le stesse finalità.

L'art. 7.3 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 prevede che “La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra **sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge.** Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio Tecnico o dal Tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare tali atti. L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati”.

Si consideri infine che il Bando vuole premiare coloro che investono per offrire più servizi alle persone con ridotte o impedito capacità motorie e/o sensoriali (oltre quindi il minimo di legge). Pertanto l'obiettivo è avere progetti volti ad aumentare l'offerta qualificata e non finalizzati all'acquisizione di un punteggio.

Quesito n° 2

B – Attribuzione punteggio per case rurali tutelate.

Si chiede se in tale fattispecie possano rientrare le case rurali in terra cruda e comunque le case rurali riconosciute come di pregio architettonico dai Comuni e/o da altri enti locali.

Risposta a quesito n° 2

Il bando della misura 311 Az. 1 nei criteri oggettivi prevede, tra l'altro, l'attribuzione di punti 35 per investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio regionale e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale sottoposte a vincoli dei Beni Culturali.

Al riguardo si devono tener presenti:

- **La legge 24 dicembre 2003, n. 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"** che ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.
- **Il Decreto 6 ottobre 2005** - Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.
- **IL Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42-"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"**.
- **La Legge Regionale 13 febbraio 2003, n. 2** – “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)-Testo coordinato con la L.R. 49/2004 e con la L.R. 5 del 28 marzo 2006.

Con tale legge si individuano le competenze in materia paesaggistica, l'organo regionale competente in materia di beni ambientali, ed inoltre vengono istituite ai sensi dell'art. 2 quinquies, le Commissioni Provinciali in attuazione dell'art. 137 del D.lgs del 22.01.2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”.

Ai sensi dell'Art. 2 sexies viene istituito presso la Direzione competente in materia di Beni ambientali, l'Osservatorio Regionale per la qualità del paesaggio (art. 132 del D.lgs. n. 42/2004) al fine di definire le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, competente per gli studi, le analisi e la formazione in materia di beni paesaggistici.

L'Osservatorio, tra l'altro, ha funzione di centro regionale di documentazione per il Paesaggio con un archivio dei beni catalogati per provincia, tipologia bene, comune o denominazione del bene.

Fatte queste premesse, in risposta al quesito formulato, si invitano gli interessati a rivolgersi alle strutture competenti regionali e provinciali per definire l'appartenenza o meno della struttura agrituristica oggetto dell'intervento ai requisiti previsti al fine di poter usufruire di punti 35 che il bando assegna agli investimenti in tali strutture.

Quesito n° 3

C – chiarimento sulla tipologia di strutture rurali ove poter svolgere attività agrituristiche in riferimento alla categoria catastale.

La legislazione afferma che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali destinate allo svolgimento dell'attività di agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96. L'inciso fissato dal legislatore coglie un altro aspetto della disciplina agrituristica; **si tratta della definizione di fabbricato agrituristico data dall'articolo 3 della nuova legge quadro che assimila, ad ogni effetto, i locali agrituristici alle abitazioni rurali.**

“Art. 3. - (Locali per attività agrituristiche). 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. 2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. 3. **I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali”.**

Con il rinvio puntuale alle condizioni poste dalla legge 96/06 per ottenere il riconoscimento fiscale del carattere di ruralità delle costruzioni strumentali all'attività agrituristica, risulta chiaro dunque che il fabbricato agrituristico in quanto tale assume le caratteristiche di costruzione strumentale allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

Criteri per il riconoscimento della ruralità abitativa.

Il criterio soggettivo è quello che l'abitazione sia abitata dall'imprenditore agricolo e questi deve corrispondere comunque ai criteri oggettivi e cioè la condizione reddituale dove il volume di affari derivante da attività agricole deve essere superiore al 50% (o 25% nel caso di attività svolta in comune montano) del suo reddito complessivo (definito al netto dei trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività in agricoltura) e quella “pubblicistica” per cui l'imprenditore deve risultare iscritto nel Registro delle imprese con lo *status* definito dall'art. 2135 c.c.

Il bando tuttavia esclude dal finanziamento (a nostro avviso, in modo improprio), le abitazioni degli imprenditori agricoli. Ne risulterebbe quindi, che la domanda possa essere riferita solo ai beni strumentali, non considerando che gli agricoltori vogliono richiedere il finanziamento per strutture abitative non più utilizzate o utilizzate in parte. Fattispecie questa che ricorre di frequente ed anzi nella maggior parte dei casi. Si chiede dunque un chiarimento sulla questione, anche in riferimento delle relative attribuzioni delle categorie catastali.

Risposta a quesito n° 3

I chiarimenti richiesti esulano dalle specifiche problematiche del bando in quanto il bando è rivolto ai soggetti che al momento della presentazione della domanda sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato ai sensi della L.R. n. 5 del 18/02/2010, oppure in possesso dell'attestato provvisorio di cui all'art. 2 della L.R. n. 12/98 con i quali è possibile svolgere l'attività agrituristica. Ad ogni buon fine comunque si precisa che il fabbricato per poter essere adibito ad attività agrituristica deve rispondere a quanto previsto dall'art. 4 della legge 32/94 (fabbricato già esistente - compresi i fabbricati ad uso abitativo - in rapporto di connessione con l'attività agricola) indipendentemente dal classamento catastale che ha finalità fiscali.

Si precisa comunque che i fabbricati abitativi esclusi sono quelli indicati nell'art 20 comma 1 del bando (abitazione principale dell'imprenditore agricolo, dei componenti della famiglia agricola o del personale dipendente).

Quesito n° 4

D - Titoli di studio o esperienze professionali triennali nel campo turistico ricettivo.

Si chiede se per titoli di studio siano riconosciuti anche eventuali master universitari riconosciuti nel campo turistico e agriturismo.

Risposta a quesito n° 4

Il bando della misura 311 Az. 1 nei criteri soggettivi prevede ,tra l'altro, l'attribuzione di punti 1 per Beneficiari con titoli di studio o esperienze professionali triennali nel campo turistico ricettivo.

La risposta al quesito è positiva.

Un master universitario è un titolo accademico rilasciato da un'università a chi ha seguito uno specifico corso di studi. La legislazione italiana prevede master di I e di II livello. Il master universitario ha un preciso riconoscimento legale del titolo in Italia (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e decreto n. 509 del 3 novembre 1999) e all'estero.

Quesito n° 5

E – Si vuole sapere se il **punteggio relativo al biologico** sia attribuito o attribuibile anche alle aziende in periodo di conversione. Fattispecie, questa che ricorre spesso nelle aziende condotte da giovani imprenditori per ovvii motivi.

Risposta a quesito n° 5

La risposta al quesito è positiva.

Il bando della misura 311 Az. 1 nei criteri oggettivi prevede ,tra l'altro, l'attribuzione di punti 4 per interventi in aziende che seguono sistemi di produzione biologica certificata

Ai fini dell'attribuzione dei 4 punti ,le aziende ,al momento della presentazione della domanda di aiuto ,devono essere in possesso del certificato rilasciato dagli organismi di controllo ,che potrebbero riportare nell'intestazione diciture diverse(attestato di idoneità, conformità) che hanno lo stesso valore formale e sostanziale ma che negli effetti assicurano che la ditta **applica** correttamente i metodi di agricoltura biologica di cui al Reg(CE) 834/2007.

Quesito n° 6

F – Il bando afferma che non si possono **compiere ampliamenti** superiori al 15% e ciò è in piena sintonia con la legislazione del settore. Tuttavia, il bando specifica che non si possono compiere ampliamenti in volume ed in superficie. Nel caso di ex magazzini o ex stalle con altezza superiore ai 6 metri, dove si potrebbero ricavare superfici maggiori utilizzando idonee strutture di supporto, è possibile inserire nella domanda di finanziamento, le spese per la superficie ricavata senza aumentare il volume? E se non possibile, l'interessato può realizzare le opere a proprie spese, sempre nel rispetto della normativa urbanistica, inserendo tali opere nel progetto, ma non nella domanda di finanziamento?

Risposta a quesito n° 6

Il bando della misura 311 Az. 1 all'art 21- (Spese non ammissibili nell'ambito della Misura) 9° trattino prevede” Non sono ammissibili a contributo le spese relative: ad ampliamenti non giustificati da adeguamenti a norme comunitarie, nazionali e regionali e da cui derivino aumenti nei volumi e/o nelle superfici utili maggiori del 15% rispetto ai valori originari;

Il bando al comma 4 dell'art 7 stabilisce che” Il piano degli investimenti per il quale si richiede il finanziamento deve essere coerente con gli obiettivi e le finalità perseguite dalla Misura 3.1.1 Azione 1 del P.S.R., con la Legge n. 96/06 e la L.R. n. 32/94 e successive modifiche e integrazioni.

L'art. 4 della L.R. n. 32/94 prevede, tra l'altro, che “La sistemazione degli immobili può avvenire attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di restauro”. Il bando in deroga a quanto previsto dalla legge 32/94 prevede ampliamenti da cui derivino aumenti nei volumi e/o nelle superfici utili maggiori del 15% rispetto ai valori originari **che devono essere giustificati da adeguamenti a norme comunitarie, nazionali e regionali ad esempio adeguamenti ai requisiti sanitari, di sicurezza.** Altri incrementi, finalizzati all'attività agrituristica, non possono essere previsti anche se realizzati a proprie spese in quanto incompatibili con la legge 32/94.

Quesito n°7

G – Il bando attribuisce punteggio a quelle attività che offrono **ristoro solo agli ospiti alloggiati**. Come verrà certificata tale tipologia di attività? Potrebbero bastare la relazione tecnica ed i documenti progettuali e comunque quelli inerenti la presentazione della domanda, dove il richiedente si impegna a corrispondere a tale impegno?

Risposta a quesito n° 7

Il bando della misura 311 Az. 1 all'art 13, nei criteri oggettivi, prevede l'assegnazione di punti 10 per investimenti “Per la realizzazione di alloggi agrituristici con somministrazione dei pasti solo per gli alloggiati”.

La relazione tecnica descrittiva dell'azienda, allegata al Bando della Misura 3.1.1 - Azione 1- Modello E, prevede tra l'altro, la descrizione delle attività agrituristiche oggetto della richiesta (situazione dopo l'investimento) e la descrizione delle strutture da utilizzare nelle attività agrituristiche (situazione dopo l'investimento).

Inoltre il bando, all'art 7- requisiti di ammissibilità - primo trattino, prevede che “I soggetti beneficiari devono essere in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato ai sensi della L.R. n. 5 del 18/02/2010, oppure essere in possesso dell'attestato provvisorio di cui all'art. 2 della L.R. n. 12/98”.

Nel caso che il richiedente i benefici è in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciato ai sensi della L.R. n. 5 del 18/02/2010 si fa presente che nel certificato sono esplicitate le potenziali attività che le aziende intendono svolgere.

Sono inoltre individuate le attività agrituristiche da attivare o da aggiungere a quelle esistenti e le tipologie di attività tra le quali è previsto alloggio agrituristico con ristoro.

Nel caso di corrispondenza tra numero di alloggiati e posti ristoro si assegnano i punti previsti dal bando.

Quanto sopra citato è valido anche nel caso in cui il richiedente i benefici è in possesso dell'attestato provvisorio di cui all'art. 2 della L.R. n. 12/98" in cui sono previste tra le attività l'alloggio ed il ristoro con corrispondenza dei posti assegnati.

In entrambi i casi la tipologia di intervento proposto deve prevedere una corrispondenza tra i posti di alloggio e di ristorazione.

Quesito n° 8

Si possono utilizzare fabbricati rurali esistenti, annessi al fondo e opportunamente accatastati ma che non sono mai stati utilizzati nell'attività agricola, in quanto in sovrannumero, e che invece oggi possono avere una loro destinazione nell'attività agrituristica?

Risposta a quesito n° 8

La legge n° 96/2006 di disciplina dell'agriturismo all'art. 3 stabilisce che possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo e demanda alle regioni il compito di disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

L'art. 4 della legge 32/94 stabilisce che "Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edifici rurali siti in aggregati urbani ed utilizzati direttamente dall'imprenditore **agricolo in rapporto di connessione con l'attività agricola**"

Da quanto sopra esposto si evidenzia che ai sensi dell'art. 4 della legge 32/94, mancando il rapporto di connessione con l'attività agricola, la risposta al quesito è negativa.

Quesito n° 9

Si intende utilizzare per l'attività agrituristica alcuni fabbricati regolarmente accatastati che tuttavia devono essere demoliti e ricostruiti secondo le caratteristiche tecniche dei fabbricati rurali della zona, naturalmente utilizzando le volumetrie originarie. Si possono utilizzare per l'attività agrituristica?

Risposta a quesito n° 9

Fermo restando quanto detto in risposta quesito n° 1 la risposta al presente quesito è positiva.

Sono ammessi, nel rispetto delle norme urbanistiche, interventi di demolizione e successiva ricostruzione, stessa volumetria e sagoma, in relazione a fabbricati, già a servizio dell'azienda agricola, in precarie condizioni igieniche e di stabilità, per i quali l'onere per il recupero, mediante interventi di consolidamento, adeguamento sismico e risanamento, è superiore a quello della mera ricostruzione.

Quesito n° 10

Cosa va allegato alla domanda di iscrizione all'albo degli operatori agrituristici da presentare ai SIPA di competenza?

Risposta a quesito n° 10

La documentazione da allegare alla domanda è quella prevista dalla legge regionale n° 5/2010 art. 78 comma1 lettera c.

I dati per documentare la posizione anagrafica e consistenza aziendale (compresi i fabbricati) sono desunti dal fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 503/1999. In caso di fascicoli non aggiornati o con dati mancanti, fermo restando l'obbligo per la ditta di procedere all'aggiornamento, i SIPA possono richiedere documentazione integrativa o esplicativa necessaria per procedere alle verifiche istruttorie.

Quesito n°11

Può un giovane insediato, che si INSEDIA su una azienda di nuova costituzione, richiedere il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica?

Risposta a quesito n°11

Si, in tal caso, ai fini della valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica con quella agricola si terrà conto dell'ordinamento produttivo aziendale al momento della presentazione della domanda.

Quesito n° 12

Si richiede Vostro parere su quali sono le attività produttive che devono essere svolte dall'azienda al fine di ottenere l'abilitazione all'attività agrituristica e ai criteri a cui gli organi istruttori devono attenersi nella valutazione della esistenza dei requisiti per il rilascio del certificato in oggetto, in quanto risultano situazioni in cui operatori degli ispettorati incaricati di effettuare l'istruttoria, eccepiscano considerazioni personali su cosa e chi può operare come imprenditore agrituristico.

Risposta a quesito n° 12

Premesso che il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica è rilasciato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del cc che così recita:

“ E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o

dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Le attività produttive da considerare ai fini della valutazione del rapporto di connessione sono quelle previste dal decreto.

Nel caso di ristorazione va comunque tenuto presente quanto previsto dal punto 2.2 dei criteri di attuazione della legge 32/94 "Somministrazione di pasti e bevande".

Quesito n° 13

Si chiede il vs. parere sul punto se, la misura in oggetto, consenta di cofinanziare interventi di demolizione e successiva ricostruzione, stessa volumetria e sagoma, in relazione a fabbricati, già a servizio dell'azienda agricola, in precarie condizioni igieniche e di stabilità, per i quali l'onere per il recupero, mediante interventi di consolidamento, adeguamento sismico e risanamento, è superiore a quello della mera ricostruzione.

L'art. 20 del bando di misura ammette spese relative alla ristrutturazione di fabbricati, già a servizio dell'azienda agricola diversi dall'abitazione principale dell'imprenditore agricolo.

Orbene, l'art. 3 comma 1 lett. d, del T.U.E. come modificata ed integrata dal D.lgs. n. 301 del 2002, sancisce: *"Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".*

Per quanto esposto, ed al fine di dare coerente ed omogenea esecuzione alla misura di che trattasi, si invita codesto Servizio a fornire il proprio parere in merito.

Risposta a quesito n° 13

La risposta al quesito è affermativa.

Il bando di attuazione della misura in oggetto, prevede il finanziamento di opere edili per "ammodernamento, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione ed il restauro di fabbricati già a servizio dell'azienda agricola.

Le norme urbanistiche sanciscono che *nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".*

Il progettista deve evidenziare che l'onere per il recupero, mediante interventi di consolidamento, adeguamento sismico e risanamento, è superiore a quello della mera ricostruzione.

Al riguardo, per i SIPA, si richiama la precedente nota n RA 47827 del 23 settembre 2005 di questo servizio.

Pescara li 15 luglio 2011

Il Responsabile Ufficio Agriturismo
e Politiche Giovanili
Dr. Pio De Nicola

Il Dirigente del Servizio Interventi Strutturali
Dr.ssa Elvira Di Vitantonio